





È possibile consultare tutte le risposte ai quesiti ordinate per argomento e compilare la scheda per l'invio dei quesiti in redazione on-line (www.ipsoa.it/praticafiscale)

STUDI DI SETTORE - Cause di esclusione

 **Una ditta individuale (parrucchiere) ha trasferito il negozio in altra sede; la ditta non ha lavorato per un mese circa, in quanto il contratto d'affitto del vecchio negozio era cessato prima della data del rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione per esercitare nel nuovo negozio; si può considerare tale circostanza come causa di esclusione, per non normale svolgimento dell'attività, dall'applicazione degli studi di settore?**

(P.P. - Como)

 L'art. 10, comma 4, della Legge 8 maggio 1998, n. 146 individua puntualmente le cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 10 cit. prevede quale causa che esclude l'applicazione degli studi di settore l'esistenza di un periodo di "non normale svolgimento dell'attività". A tale riguardo, la C.M. 21 maggio 1999, n. 110/E ha chiarito che sono considerati periodi di non normale svolgimento dell'attività, tra gli altri, i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva perché non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizioni che le stesse siano state tempestivamente richieste. La successiva C.M. 5 luglio 1999, n. 148 ha, altresì, precisato che le ipotesi di periodo di non normale svolgimento dell'attività elencate nella C.M. n. 110/E/1999 non devono ritenersi esaustive, ma meramente esemplificative, nel senso che qualunque altra situazione atta a configurare il periodo di non normale svolgimento può essere fatta valere ai fini dell'esclusione. Alla luce, quindi, delle indicazioni e dei chiarimenti for-

niti dalle predette circolari sembra potersi configurare, nel caso prospettato, l'ipotesi di esclusione dall'applicazione degli studi di settore per non normale svolgimento dell'attività. Appare opportuno sottolineare che qualora l'Amministrazione finanziaria, non accogliendo siffatta tesi interpretativa, dovesse procedere all'attività accertativa, la ditta potrà sempre far valere, in sede di contraddittorio con l'Ufficio o nell'eventuale fase contenziosa, il mancato svolgimento dell'attività per circa un mese, per fatti, peraltro, non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore, ma esclusivamente da ritardi amministrativi e/o burocratici. Al riguardo, infatti, giova sottolineare che la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che tutti gli strumenti induttivi di accertamento dei redditi e, quindi, anche gli accertamenti basati sugli studi di settore, devono necessariamente essere inquadrati all'interno del principio della effettività della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la situazione effettiva in cui viene a trovarsi il contribuente.

In particolare, la Cassazione - Sez. trib. (da ultimo, con le sent. n. 19062 del 12 dicembre 2003 e n. 19163 del 15 dicembre 2003) ha in più occasioni sottolineato che, nei casi di accertamenti basati sugli studi di settore, il contribuente può sempre dimostrare, con qualsiasi documento o argomentazione, l'infondatezza del reddito accertato dall'Ufficio e ottenere così l'annullamento della pretesa impositiva.

Maurizio Villani
(Avvocato tributarista in Lecce)